

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 128 del 19 aprile 2022

OGGETTO: Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) “
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 , convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “ in particolare l’art. 3 bis
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”*.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 “Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio”.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 “Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*.
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “ Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”

- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025”.
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di*

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurolunitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi

sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E) La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in

qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art. 7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9” *in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei*

corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. “

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2.

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020.

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*.

M) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

O) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

All'uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in applicazione dell'art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" delegando AGER quale soggetto competente all'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 7 della citata delibera secondo quanto prescritto dagli art.li 23 e seguenti del MTR-2

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
- La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
- La determina n. 2/DRIF/2021 art 30 comma 5
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- La D.G.R. n. 2251/2021 ;
- la D.G.R. n. 1532/2021;
- la D.G.R. n. 1903/2021;
- la D.G.R. n. 450/2022;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 allegato dei seguenti Comuni: Guagnano, Troia, Palagiano, Conversano, Noci, Corsano, Molfetta, Corigliano d'Otranto e Carpignano Salentino.

Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 363/2021;

- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 19 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO



COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0011517 DEL 19-04-2022 IN ARRIVO